

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI-BRINDISI-

OGGETTO: Legge 14-2-1963 n.60 - Brindisi - Lavori
di completamento di n.4 palazzine per
civili abitazioni al quartiere S.Elia.
Programma Gescal n.1312 - Lotto B.

IMPRESA: IMMOBILIARE SCIPIONE CAPECE - S.p.A. di
Napoli.-

RELAZIONE RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO
SULLE RISERVE DELLA IMPRESA

L'Impresa Immobiliare Capece S.p.A. di Napoli
esecutrice dei lavori in oggetto indicati per
contratto n.5731 in data 15-2-1977 ha inserito
nel registro di contabilità e confermato nello
stato finale n.3 riserve con le quali ha chiesto
maggiori compensi per complessive L.362.975.000.-

Sulle dette riserve si é espresso con relazione
riservata, in data febbraio 1981, il Direttore
dei Lavori che ha proposto in definitiva di riconoscere
alla Impresa un maggior compenso di Lire
L.10.574.010.-

PARERE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO

RISERVA N.1 - L'Impresa richiede il riconoscimento
di un compenso di L.7.475.800 per maggiori oneri
sostenuti per il ripristino delle pignatte dei

7
solai, valutati in base ad un nuovo prezzo, concordato con la Direzione dei Lavori, ma non approvato dall'I.A.C.P.-

Ai sensi dell'art.1 del disciplinare di appalto, l'impresa aggiudicataria aveva l'obbligo in sede della formulazione dell'offerta, di tener conto "dello stato attuale dei lavori eseguiti" (dall'Impresa Pampe).

Qualora l'Impresa avesse riscontrato, all'atto della consegna, una situazione di cantiere diversa da quella rilevata al momento dell'offerta, la stessa, ai sensi di quanto dispone l'art.11 del R.D. 25-5-1895 n.350, era tenuta ad inserire apposita riserva nei modi indicati nei successivi articoli 54 e 89 di detto R.D. 350.-

Poiché a tanto non è stato adempiuto, conseguentemente è preclusa ogni possibilità di prendere in considerazione la richiesta inserita dalla Impresa nel registro di contabilità.-

RISERVA N.2 - Erronea previsione progettuale in ordine al rivestimento esterno -.

Nell'appalto a forfait il prezzo viene fissato globalmente ed invariabilmente per l'intera opera per modo che un'eventuale maggiore quantità di lavoro non può che gravare sull'appaltatore, il

quale, di conseguenza, é obbligato a fornire in opera per il prezzo globale pattuito, né può richiedere al riguardo particolari misurazioni. Ovviamente la percentuale del 6% indicata nell'art.6 del disciplinare di appalto ai soli fini della contabilizzazione dei lavori non può costituire elemento idoneo per una valutazione della quantità di una categoria di lavoro.

Per dette considerazioni la riserva della Impresa deve ritenersi infondata e, come tale, va respinta.-

RISERVA N.3 - Maggiori oneri in dipendenza della maggiore durata dei lavori a causa di sospensioni -

I verbali di sospensione dei lavori, come quelli di ripresa, sono stati firmati dalla Impresa senza che la stessa abbia inserito alcuna riserva.

Per quanto concerne, poi, le opere di recinzione di cui all'ordine di servizio n.3 del 18-5-1979, l'Impresa, nel firmare, per accettazione, l'ordine di servizio, ha solamente richiesto che la revisione dei prezzi fosse calcolata tenuto conto delle tabelle relative al periodo 18 maggio-14 luglio 1979.

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato

il principio che la riserva dell'appaltatore per maggiori oneri derivanti da sospensioni dovute a fatti dell'Amministrazione ovvero a fatti non imputabili all'Impresa deve essere inserita nel verbale di ripresa dei lavori e, poi, riprodotta ed esplicata nel registro di contabilità in occasione della presentazione e sottoscrizione immediatamente successiva alla ripresa (Corte di Cassazione 20-6-1972 - 1960; 13-3-1973 n.677; 26-5-1975 - 1128 -; 5-1-1976 - 8; 4-1-1978, n.21).

L'onere della riserva, peraltro, trova fondamento nell'esigenza di fornire all'Amministrazione un mezzo idoneo per controllare costantemente il costo dell'opera e, comunque, consentire alla stessa di approntare tempestivamente le misure atte ad evitare che i fondi disponibili si rivelino insufficienti.

Nel caso in esame la riserva é stata inserita solo in sede di chiusura del registro di contabilità, per cui la stessa é da ritenersi tardiva.

Brindisi, lì 20.9.81

LA COMMISSIONE DI COLLAUDO

(Dott. Francesco Amoia)

(Ing. Renato Lonoce)